

Spettabile  
Comune di Manerbio  
**Ufficio Tributi**  
**Ufficio Urbanistica**  
P.zza C. Battisti, 1  
25025 MANERBIO

**Oggetto:** istanza per la fruizione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) , il \_\_\_\_\_ e residente  
a \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

### **Chiede**

di potere fruire delle agevolazioni previste per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell'art. 13, 3° comma, lettera "b", della legge n. 214 del 22/12/2011, istitutiva dell'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria in sigla **IMU**.

Tale agevolazione è relativa all'immobile ubicato in:

Manerbio, Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**A tal fine, allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.**

**Dichiara inoltre, di essere consapevole della responsabilità penale cui incorre in caso di dichiarazione mendace, di:**

- avere preso visione delle disposizioni contenute nel del Regolamento Comunale in materia di IMU (riportato a tergo del presente modulo), approvato con Delibera C.C. n. 2 del 30/04/2020 e successive modificazioni;
- di essere a conoscenza che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 6 Giugno 2012 (esecutiva il 13/08/2012), è stato stabilito un contributo forfettario di 50,00 € a carico dell'utente per le pratiche di inagibilità degli immobili, in considerazione dell'attività istruttoria richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale per l'espletamento delle pratiche stesse, tra le quali quella relativa alla verifica dello stato dei fabbricati mediante sopralluogo;
- allegare la ricevuta del versamento di € **50,00** effettuato con bollettino postale c/c 14059257;
- impegnarsi ad effettuare, tempestivamente, comunicazione all'Ufficio Tributi della eventuale cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità;
- essere a conoscenza che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla presente ha effetto, ai fini della riduzione dell'imposta, dalla data di presentazione.

Manerbio, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**Estratto del Regolamento IMU approvato con Delibera C.C. n. 2 del 30/04/2020 e successive modificazioni**

**Art. 16**

**Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 15, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.

7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.